

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1979

Presidenza del Presidente **SCHIETROMA**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (705-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 373, 375, 376
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . . . .	374 375
DONELLI (PCI) . . . . .	375
RUFFINI, ministro della difesa . . . . .	374, 375, 376

La seduta ha inizio alle ore 8,40.

SIGNORI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (705-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Si tratta di un provvedimento particolarmente urgente, da noi preso in esame l'ultima volta il 31 gennaio scorso. Erano sorte in Commissione talune preoccupazioni poichè nel disegno di legge in questione si

dichiara esplicitamente per la prima volta che i militari di leva possono essere adibiti al servizio di custodia nelle carceri militari, senza possibilità di rifiuto. Il Presidente del Consiglio ha insistito per un rapido corso del provvedimento anche se io stesso, come Presidente, ho manifestato dubbi circa l'approvazione del testo predisposto dalla Camera dei deputati, e non solo per il punto testè indicato.

Prego quindi il senatore De Zan di riferire alla Commissione circa eventuali, ulteriori accordi sul disegno di legge.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Non posso che riferirmi ai miei precedenti interventi, avendo già il Presidente riassunto in termini precisi l'argomento. Attendiamo, perciò, la risposta del Governo in proposito. Però desidero ricordare un altro problema; noi ritenevamo che anche coloro che non hanno un diretto e continuo contatto coi detenuti avessero diritto a un indennizzo, da noi previsto nella misura del 50 per cento. La Camera ha ritenuto di non accettare questa formulazione e in proposito personalmente sollevò un interrogativo.

**R U F F I N I**, *ministro della difesa*. Il Governo presenta due emendamenti; il primo si riferisce all'articolo 2, laddove la decorrenza dell'attribuzione dell'indennità ai graduati e militari di truppa di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è prevista dal 1° luglio 1977, fra l'altro con una decorrenza diversa da quella prevista nell'articolo 1. Pertanto la decorrenza « dal 1° luglio 1977 » va sostituita con le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il secondo emendamento si riferisce all'articolo 5, del quale è completamente sostituito. Il testo, che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio, è il seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 497 milioni in ragione d'anno, si provvede per la quota afferente l'esercizio finanziario 1979 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del-

la spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando: quanto a lire 275 milioni lo specifico accantonamento destinato al riordinamento delle indennità spettanti al personale militare adetto agli stabilimenti militari di pena e, quanto a lire 55 milioni, una quota parte dell'accantonamento relativo all'integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'emendamento è conseguenza di un errore di calcolo; fatte le opportune correzioni è risultato che l'onere annuo derivante dall'entrata in vigore di questa legge è appunto di lire 497 milioni: infatti non si era previsto l'aumento dell'indennità di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, successivamente modificata.

C'era poi un altro problema, cioè quello relativo al costo della legge per il 1979, dato che questa entrerà in vigore, all'incirca, tra un mese. Si è fatto un calcolo approssimativo per eccesso e l'onere per il 1979 risulta essere di 300 milioni.

Per quanto poi riguarda l'utilizzo dei militari di leva in questo tipo di servizio, posso assicurare la Commissione che si tratta per la maggior parte di volontari; in ogni caso partiamo da una situazione congiunturale, nel senso che tutti i bandi di concorso che vengono emanati per il reclutamento — su base volontaria — di personale da destinare alla vigilanza e alla custodia dei detenuti negli stabilimenti militari di pena vanno deserti e ciò è ovvio, perchè l'indennità oggi corrisposta a questi militari è di lire 35 (ripeto: trentacinque!) al giorno. Deserti i concorsi, si è costretti a supplire coi militari di leva che intendano fare questo servizio e che vengono sottoposti ad una selezione attitudinale sia dal punto di vista fisico che psichico; dopo un corso specifico di qualificazione della durata di quattro settimane, questi giovani vengono nominati caporali e avviati a destinazione. Riteniamo che l'indennità che verrà corrisposta di lire 1300 al giorno (1800 se il giorno è festivo oppure il lavoro è notturno)

4ª COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (29 marzo 1979)

sia dovuta, poichè si tratta di militari che fanno un qualcosa di più di quello che viene loro richiesto, cioè l'adempimento del diritto-dovere di servire il paese in armi. Soprattutto riteniamo che l'aumento dell'indennità costituisca un incentivo a partecipare a futuri concorsi.

Dovevo questa precisazione alla Commissione e raccomando l'approvazione del disegno di legge, con gli emendamenti presentati dal Governo.

**D O N E L L I**. Avremmo preferito riportare la dizione dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato precedentemente, o quanto meno aggiungerlo alla proposta pervenuta dalla Camera dei deputati. Mi rendo conto che questo comporterebbe un ulteriore rinvio del provvedimento all'esame della Commissione bilancio, in quanto si verrebbe ad aumentare ancora l'onere. Noi speriamo che il discorso possa essere in prosieguo di tempo ripreso; io ringrazio il Ministro per la dichiarazione secondo la quale i militari di leva non saranno adibiti alla diretta responsabilità di vigilanza e custodia dei detenuti; è evidente però che ci può essere un'attività non diretta, che è quella di una attività esterna alla responsabilità diretta nei confronti dei detenuti. Poichè si tratta di un'attività straordinaria rispetto alla normale attività di leva, è evidente che il contributo in questa direzione era più che giustificato.

Ho avuto occasione, in questi ultimi tempi, di partecipare (e mi pare di averlo già detto in altra circostanza), per iniziativa del Gruppo comunista, a colloqui con rappresentanti delle carceri comuni e si è appurato che anche nelle carceri comuni esiste il concorso dei militari; questo non è chiaro, perchè una circolare (non ricordo bene se del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno) raccomandava che non fossero utilizzati i militari di leva in questa attività. Invece ho avuto la notizia che anche nelle carceri comuni verrebbero utilizzati militari di leva.

Non ho ben capito, per la verità, se ci si riferisce a quei militari che, partecipando ai corsi di perfezionamento, alla fine di un periodo di ferma più lungo del normale diventano poi agenti di custodia.

Pregherei comunque il signor Ministro di darci qualche assicurazione al riguardo, anche perchè quanto ho detto trova una certa conferma nel fatto, ad esempio, che nel carcere di Varese vi sono militari che partecipano alla custodia dei detenuti quando i secondini sono insufficienti alle necessità. È evidente che tutto questo, onorevole Ministro, va appurato.

Tutto ciò premesso, per non rischiare di bloccare il corso del provvedimento rinviandolo all'esame della Commissione bilancio per la modifica alla quale si è accennato, dichiaro a nome del Gruppo comunista che voteremo a favore del testo in esame.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Non ho molto da aggiungere, signor Presidente, a quanto già detto. Anche io, naturalmente, come il collega senatore Donelli, avrei preferito l'originaria dizione dell'articolo 2 del provvedimento; mi rendo peraltro conto delle ragioni che consigliano la Commissione a votare il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento con gli emendamenti proposti dal Governo che sono tutti comprensibili ed approvabili.

**R U F F I N I**, *ministro della difesa*. Desidero dire al senatore Donelli che la notizia che egli ha fornito alla Commissione circa l'impiego di militari come custodi nelle carceri comuni si riferisce, con tutta probabilità, a casi del tutto eccezionali e particolari. Comunque, mi riservo di assumere le necessarie informazioni al riguardo e di riferire.

**D O N E L L I**. Nella circolare ministeriale da me prima citata, signor Ministro, è raccomandato di evitare di utilizzare i militari a contatto con i detenuti. Tuttavia, poichè tale circolare risale a molto tempo fa e non è più stata aggiornata, è accaduto che molti direttori di carcere la considerino ora superata per cui decidono di utilizzare i militari di leva come custodi.

4ª COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (29 marzo 1979)

RUFFINI, *ministro della difesa*. Mi informerò, senatore Donelli, e quindi riferirò alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsa-

bilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1977 una indennità di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono pensionabili.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « dal 1° luglio 1977 » con le altre: « dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui all'articolo 2.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 4 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1978, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio:

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 497 milioni in ragione d'anno, si provvede per la quota afferente l'esercizio finanziario 1979 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando: quan-

to a lire 275 milioni lo specifico accantonamento destinato al riordinamento delle indennità spettanti al personale militare adetto agli stabilimenti militari di pena e, quanto a lire 55 milioni, una quota parte dell'accantonamento relativo all'integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 9,25.*